

Prot. n. 9467

COMUNE di SANTA GIUSTINA

(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA:
MODIFICA.**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **QUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20.00** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

N. COGNOME E NOME			PRESENZA
1.	VIGNE	Ennio Sindaco	SI
2.	BIESUZ	Mattia Consigliere	NO
3.	BORTOLIN	Angela Consigliere	SI
4.	BUDEL	Denis Consigliere	SI
5.	DA LAN	Leo Diego Consigliere	SI
6.	DAL PAN	Alessandro Consigliere	SI
7.	DA PONT	Maria Grazia Consigliere	NO
8.	MONAJA	Manola Consigliere	SI
9.	PAOLETTI	Jgor Consigliere	SI
10.	SARTOR	Omar Consigliere	NO
11.	SGRO	Alessandra Consigliere	SI
12.	VIECELI	Stefano Consigliere	SI
13.	BUGANA	Maurizio Consigliere	SI
14.	CAMPAGNOLI	Sandro Consigliere	NO
15.	DALLA ROSA	Mauro Consigliere	SI
16.	GRIS	Francesca Consigliere	SI
17.	RADAMONDO	Steve Jonatan Consigliere	SI

Assenti giustificati: Biesuz, Da Pont, Sartor, Campagnoli

Partecipa all'adunanza il **Dott. Enrico PILOTTO** Segretario Comunale.

Il Sig. **Ennio Vigne**, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* IL CONSIGLIO COMUNALE *

Sentito il **SINDACO**, che illustra la proposta di deliberazione in esame;

Il Consigliere Radamondo ritiene la modifica troppo limitativa e chiede se vi siano state lamentele/esposti in merito al fenomeno dell'accattonaggio;

Il Sindaco afferma che vi sono state numerose rimostranze verbali da parte di cittadini e non condivide quanto affermato, sottolineando che il fenomeno è da ascrivere esclusivamente a non residenti e che se incontrollato potrebbe essere l'anticamera di fenomeni di microcriminalità;

Il Consigliere Bugana condivide la preoccupazione che la norma come formulata sia eccessivamente restrittiva, ritenendo il comportamento sanzionabile anche senza detta modifica;

Il Sindaco replica che la modifica è necessaria proprio per poter comminare la sanzione;

VISTA la proposta di deliberazione riferita al presente punto all'ordine del giorno;

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano:

Presenti:	n. 13 Consiglieri
Votanti:	n. 9 Consiglieri
Favorevoli:	n. 9 Consiglieri
Astenuti:	n. 4 Consiglieri (Radamondo, Dalla Rosa, Gris, Bugana)

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal **SINDACO**:

Presenti:	n. 13 Consiglieri
Votanti:	n. 13 Consiglieri
Favorevoli:	n. 13 Consiglieri

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA

PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 4.09.2013

ISTRUTTORIA: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA:
MODIFICA.**

Richiamata l'ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 95 del 03 ottobre 2011, con la quale si imponeva il divieto di porre in essere forme di accattonaggio con qualunque modalità su tutto il territorio comunale di Santa Giustina in luoghi pubblici o aperti al pubblico fino alla scomparsa dei fenomeni che ne costituiscono la motivazione e comunque non oltre mesi 10 dall'entrata in vigore del provvedimento;

Considerato che il fenomeno dell'accattonaggio, nonostante le sanzioni elevate dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine in adempimento all'ordinanza sopraccitata ed ora non più in vigore, persiste e continua ad essere motivo di allarme e turbativa per la collettività;

Considerato, in particolare, che dai controlli effettuati dalla Polizia Locale, anche a seguito di numerose segnalazioni, si è registrata nella zona del mercato, nei parcheggi in particolare nelle intersezioni stradali ed in altri luoghi di particolare afflusso pedonale e veicolare la presenza di persone che richiedono denaro, talvolta anche in forma invasiva, bloccando i passanti e ostacolando la libera circolazione veicolare e pedonale;

Rilevato che tale situazione è stata oggetto di diverse segnalazioni da parte di cittadini determinando perdita del senso di sicurezza individuale e paura che tali soggetti possano ledere l'incolumità propria e altrui con conseguente danno alla vivibilità e al decoro urbano;

Atteso quindi che si rende necessario provvedere al fine di arginare il fenomeno di accattonaggio che si rivela particolarmente molesto, per insistenza e strumentalità, nei confronti delle persone che si recano presso i locali cimiteri, nei luoghi destinati all'esercizio del culto, ma anche all'interno e in prossimità del mercato, nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, davanti o in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali, degli uffici pubblici e degli istituti bancari ed ancora ponendo in pericolo l'incolumità loro e di quegli utenti delle strade, spesso distratti dalle richieste di denaro avanzate, presso talune intersezioni cittadine, con conseguenti pericoli per la viabilità stradale;

Considerato che le persone impegnate nell'accattonaggio, soprattutto i cittadini stranieri, possono essere vittime della criminalità, che ne organizza l'attività sfruttando la loro difficoltà per trattenere gran parte di quanto ricevuto in elemosina, in alcuni casi anche mediante una vera e propria riduzione in schiavitù;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.02.1986 ed entrato in vigore il 10.05.1986;

Ritenuto, al fine di contrastare forme di accattonaggio sul territorio comunale, di introdurre nel Regolamento di Polizia Urbana - Titolo IV "QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO" una nuovo **articolo 39 bis** rubricato "**Accattonaggio**" con la seguente formulazione:

"Fatte salve le ipotesi di reato, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale è sempre vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare l'attività."

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali" approvato con Deliberazione di Consiglio n. 35 del 7.07.2003, ove all'art. 3 si prevede che "Salvo diverse disposizioni di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da € 25,00(venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00);

Visto il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 3, 7 e 42;
Visto il vigente Statuto Comunale;

S I P R O P O N E

Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la modifica al regolamento di Polizia Urbana, con la previsione nel Titolo IV "QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO" di un nuovo **articolo 39 bis** rubricato "**Accattonaggio**" con la seguente formulazione:

" Fatte salve le ipotesi di reato, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale è sempre vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare l'attività."

Di dare atto che la violazione alla suddetta norma regolamentare comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali", oltre alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;

Di dare atto che il Regolamento di Polizia Urbana come modificato entra in vigore al momento in cui diventa esecutiva la presente delibera;

Di dichiarare, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI DEI RESPONSABILI DI AREA
AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

C.C.

G.C.

DATA: 28.08.2013

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA:
MODIFICA.**

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

FIRMA

Dott.ssa Lilli Tremonti

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 4.09.2013

PARERI DEI RESPONSABILI DI AREA
AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

C.C.

G.C.

DATA: ^{28.08.2013}
4.06.2012

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA:
MODIFICA.**

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

firma




Dott.ssa Lilli Tremonti

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 4.09.2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIGNE Ennio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico PILOTTO



Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata dall'Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Viene pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a far data dal 4 OTT. 2013 e (solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari.

Santa Giustina, Li, 4 OTT. 2013



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Lilli TREMONTI



- la presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 co. 3 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo on-line sino al _____ senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Santa Giustina, Li,

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Lilli TREMONTI